



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Tentato furto in supermercato con servizio di vigilanza: illegittimità dell'arresto in flagranza ed inapplicabilità misure cautelari

Si segnala ai lettori la pubblicazione, nella sezione “Massimario – Giurisprudenza” di questo sito, dell’ordinanza emessa in data 27.05.2022 dalla sezione VIII del Tribunale di Roma in composizione monocratica, la quale fornisce un contributo nella tematica assai dibattuta del tentato furto in supermercato.

Si tratta, nel dettaglio, di un’ordinanza di non convalida dell’arresto e di non applicazione della misura cautelare nei confronti di due soggetti imputati del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 c.p., per aver tentato di sottrarre alcune bottiglie di bevande alcoliche dagli scaffali di un supermercato, senza riuscirvi per l’intervento del personale di sicurezza addetto.

Il giudice ha ritenuto l’illegittimità dell’arresto sulla base del rilievo dell’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p., la quale sanziona con maggiore severità il furto avente ad oggetto “ *cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede* ”. Nel caso di specie, infatti, l’azione criminosa sarebbe stata condotta sotto la continua osservazione del soggetto addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale e tale circostanza, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, si pone quale elemento incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti.

Esclusa, dunque, l’aggravante *de quo*, la fattispecie di furto tentato non rientra nell’ambito di operatività dell’art. 381 c.p.p. disciplinante l’arresto facoltativo in flagranza: né nell’ipotesi di cui al primo comma, per ragioni edittali, né in quella prevista al secondo comma, ove sono elencati i delitti per cui vi è facoltà di procedere all’arresto a prescindere dai limiti edittali. Invero, seppur tra i predetti delitti vi sia anche quello di furto non aggravato, il richiamo deve ritenersi riferito alle sole ipotesi consumate, stante l’autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato e trattandosi di norma che produce effetti *in malam partem*, la quale impone l’adozione di criteri di stretta interpretazione.

Infine, sulla scorta dei medesimi argomenti, il Giudice ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare limitativa della libertà personale in considerazione dei limiti edittali di cui all’art. 280 c.p.p. e della non applicabilità della norma eccezionale prevista dall’art. 391, comma 5, c.p.p., che consente la deroga ai suddetti limiti di pena per i soli reati rientranti nel catalogo posto dall’art. 381, comma 2, c.p.p.